

**ASSOCIAZIONE
“AMICI DEI GIARDINI ROMANI”**

STATUTO

ALLEGATO ALL'ATTO COSTITUTIVO DEL 08/01/2009

STATUTO

ART. 1- DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione "AMICI DEI GIARDINI ROMANI", in breve ASS-AGIR, che si configura come una libera Associazione di fatto apolitica, con durata limitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

ART. 2- FINALITA'

L'Associazione "AMICI DEI GIARDINI ROMANI" (di seguito denominata "Associazione") costituita e rappresentata prioritariamente dai partecipanti al Corso di Giardinaggio organizzato dal Servizio Giardini del Comune di Roma, persegue i seguenti scopi:

- a) diffondere la cultura dell'arte del giardinaggio e attraverso questo, l'amore per il mondo vegetale e il rispetto della natura;
- b) collaborare alla conoscenza e alla valorizzazione delle ville e i giardini di Roma e più in generale delle aree verdi di importanza naturalistica e paesaggistica;
- c) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni ;
- d) porsi come punto di riferimento per i docenti della scuola per sviluppare attività extra scolastiche;
- e) proporsi alle istituzioni territoriali mettendo a disposizione le conoscenze acquisite nel campo del giardinaggio.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: visite guidate, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e di fotografie , corsi per principianti e di perfezionamento;
- attività di informazione: realizzazione di un sito online che consenta un collegamento e un continuo scambio di esperienze fra tutti i soci e con altri; la possibilità per i docenti di diffondere loro articoli nei vari settori della botanica;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino e di una eventuale rivista , pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- corsi online per persone disabili o impossibilitate a seguire i corsi in sede;
- rapporti con gli istituti scolastici per offrire loro lezioni di base di botanica agli studenti delle scuole elementari e medie;
- creare gruppi di volontari per cooperare, in armonia con le amministrazioni locali, al mantenimento del verde pubblico. Possibilità di prendere in adozione spazi verdi, piazze , giardini nei diversi municipi.

ART. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede in Roma.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è di 50 anni a partire dalla data di approvazione del presente statuto, e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

ART. 5 - SOCI ORDINARI E SOCI AGGREGATI – DIRITTI E DOVERI

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I Soci si distinguono in:

- a) Soci Ordinari: sono tali tutti i partecipanti al Corso di Giardinaggio organizzato dal Servizio Giardini del Comune di Roma, la cui domanda di ammissione è accettata di fatto;
- b) Soci Aggregati : sono tali tutti gli altri soggetti che condividono le finalità dell'Associazione e decidono di iscriversi presentando domanda di adesione al Consiglio Direttivo dell'Associazione che si pronuncia per la loro ammissione entro 30 giorni, anche mediante silenzio assenso;
- c) Tale classificazione ha un valore meramente terminologico e non comporta discriminazioni di alcun tipo fra i Soci appartenenti ad una categoria rispetto ai Soci di un'altra categoria. L'Associazione vuole in tal modo assicurare la disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e assicurando nel contempo la democraticità interna ed esterna;
- d) In deroga a quanto sopra , il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente può, in via eccezionale e per meriti speciali, attribuire cariche onorarie a personalità (al di fuori degli organi statutari) che contribuiscono in modo rilevante al prestigio della Associazione.

Tutti i Soci Ordinari e Aggregati hanno pertanto gli stessi diritti e gli stessi doveri; in particolare spetta a tutti i Soci indistintamente:

- a) il diritto di partecipare alle iniziative indette dall'Associazione ed alle attività dalla stessa offerte;
- b) il diritto di frequentare le strutture sociali;
- c) il diritto di elettorato attivo e passivo all' interno dell' Assemblea dei Soci spetta a tutti i Soci di maggiore età. Per i Soci minorenni tale diritto si consegnerà al compimento della maggiore età.

L'iscrizione all'Associazione impegna tutti i Soci , a tutti gli effetti statutari, per il periodo di un anno solare.

In particolare i Soci sono tenuti:

- a) al pagamento del contributo associativo annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci;
- b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali in conformità alla legge ed alle regole contenute nello statuto;
- c) a mantenere un contegno sempre adeguato all'interno dei locali

dell'Associazione e nelle immediate vicinanze, ovvero negli altri luoghi dove si svolge l'attività sociale.

Ogni Socio dà autorizzazione ad utilizzare i dati personali e trattare gli stessi per il perseguimento degli scopi statutari.

Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell'art 111 comma 3, del DPR n° 917/1986, nonché nell'art 4, comma 4, del DPR n° 633/1972, sono considerati Soci dell'Associazione anche altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale alla quale abbia aderito anche l'Associazione, i rispettivi associati o partecipanti ed i tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

ART. 6 - RECESSO E DECADENZA

La qualifica di Socio si perde:

1. per dimissioni, le quali non esonerano il Socio dagli impegni assunti ai termini dell'articolo precedente ;
2. per morosità;
3. per espulsione deliberata con provvedimento dal Consiglio Direttivo per gravi motivi morali o disciplinari e, in tal caso, cessa ogni obbligo del Socio verso l'Associazione;
4. in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il Socio espulso può ricorrere per iscritto al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal provvedimento. Il Collegio stesso ha 30 giorni per decidere in merito.

ART. 7 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 8 - ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea generale dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo (C. D.);
 - c) il Presidente e il Vice Presidente;
 - d) il Segretario Generale;
 - e) l'Economo;
 - f) il Collegio Sindacale;
 - g) il Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche ricoperte dai Soci nell'Associazione sono gratuite; è previsto il solo rimborso delle spese affrontate nell'esercizio delle funzioni statutarie secondo quanto disposto dal regolamento amministrativo approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci può deliberare diversamente definendo i limiti e gli oneri.
3. Gli organi dell'Associazione sono liberamente eleggibili da tutti i Soci maggiorenni, secondo modalità e termini previsti dalla legge e dallo statuto.
4. Il Presidente, il Vice Presidente e i membri del Consiglio Direttivo possono essere eletti, per la prima volta, in sede costitutiva della Associazione.

ART. 9 - ASSEMBLEA

- a) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano; può essere ordinaria e straordinaria;
 - b) E' costituita da tutti i Soci maggiorenni che vi partecipano con diritto ad un voto singolo, così come disposto dall'articolo 2538 comma 2, Codice Civile.
 - c) Non è ammessa delega;
 - d) È convocata dal Presidente presso la sede sociale o nel luogo che questo stabilisce, mediante avviso recante l'ordine del giorno da affiggere almeno quindici giorni prima della convocazione nella sede sociale e con comunicazione tramite posta. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda convocazione;
 - e) L'Assemblea viene convocata in via ordinaria entro il mese di aprile, o in via straordinaria, ogni qual volta il C.D. lo creda opportuno o su richiesta scritta di almeno 1/10 dei Soci.
1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva annualmente entro il mese di aprile il bilancio preventivo e quello consuntivo redatti dal C. D.;
 - b) delibera sulle linee di attività dell'Associazione;
 - c) stabilisce la misura del contributo annuale dovuto dai Soci;
 - d) elegge il Presidente , i membri del C.D. previa determinazione del loro numero, i membri del Collegio Sindacale quelli del Collegio dei Proviviri;
 - e) delibera su tutte le altre questioni ordinarie ad essa spettanti per legge o per statuto.
 2. L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera in merito al trasferimento della sede legale dell'Associazione;
 - b) decide circa lo scioglimento o la proroga dell'Associazione;
 - c) delibera in materia di modifiche statutarie;
 - d) dispone sulla destinazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento;
 - e) delibera su tutte le altre questioni straordinarie ad essa spettanti per legge o per statuto.
 3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 3/4 dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti aventi diritto, in tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
 4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci presenti.
 5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente , o in sua assenza dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che redige i verbali e li sottoscrive con il Presidente; i verbali saranno inseriti nell'apposito libro. Le votazioni avvengono per alzata di mano, o a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta almeno 3/10 dei presenti.

6. Tutte le delibere Assembleari devono essere rese note ai Soci, ivi comprese quelle relative all' approvazione dei bilanci e dei rendiconti ed alla nomina degli organismi dell'Associazione, seguendo le medesime forme pubblicitarie previste per le convocazioni delle Assemblee .
7. Tutte le delibere Assembleari, adottate in conformità alla legge ed alle disposizioni contenute nel presente statuto e rese pubbliche secondo modalità e termini di cui al precedente comma, vincolano tutti i Soci, ancorché assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo (C. D.) è composto da non meno di 3 ad un massimo di 7 Consiglieri nominati dall'Assemblea ordinaria; sono eletti a suffragio universale dai Soci tramite elezione diretta con unica preferenza, rimangono in carica per un periodo massimo di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione dei bilanci relativi all'ultimo esercizio della loro carica.
2. Il C.D. su proposta del Presidente, elegge il Vice Presidente e il Segretario tra i suoi componenti e l'Economo anche al di fuori del C.D.
3. E' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, che non siano espressamente riservati all'Assemblea dei Soci, e in particolare:
 - a) stabilisce le modalità per l'elezione degli organi sociali da parte dell'Assemblea dei Soci;
 - b) propone l'ammontare delle quote e delle contribuzioni associative;
 - c) ratifica i bilanci predisposti dalle rispettive commissioni tecniche;
 - d) elabora, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - e) programma dettagliatamente l'attività di cui agli scopi sociali previsti dal presente statuto in armonia con le direttive generali suggerite dall'Assemblea dei Soci;
 - f) accetta eventuali donazioni, lasciti legali e sovvenzioni;
 - g) decide sull'ammissione di nuovi Soci nonché sulla loro decadenza;
 - h) istituisce eventuali commissioni e nomina i delegati preposti al loro funzionamento;
 - i) nomina i suoi rappresentanti in tutti questi organismi ove tale rappresentanza sia necessaria o richiesta;
 - j) redige, emana e modifica regolamenti interni che non siano in contrasto con il presente Statuto, sottoponendoli alla successiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.
1. Il C.D. si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno due Consiglieri o Sindaci previa comunicazione al Presidente dell'Associazione.
2. La convocazione del C.D. , con accluso ordine del giorno, avviene **tramite** posta almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza ai Consiglieri e ai Sindaci. La riunione del C. D. è valida quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.

3. Il Presidente presiede le sedute del C.D.; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta nell'ordine, al Vice Presidente, al Consigliere più anziano di nomina, ovvero, in caso di pari anzianità, al Consigliere più anziano di età. Le decisioni del C. D. vengono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I verbali delle riunioni del C.D., sottoscritti dal Presidente e dal Segretario presenti, devono essere inseriti nell'apposito libro.
5. Qualora, per dimissioni o altre cause, si determinassero vacanze in seno al C. D. subentrano nell'ordine i primi dei non eletti nell'ultima elezione, che restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.(oppure soltanto per il residuo periodo di tempo durante il quale sarebbero rimasti i Consiglieri sostituiti).

ART. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dai Soci con elezione diretta e con preferenza unica, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega.

Può rilasciare deleghe e mandati speciali su delibera del C.D.. Può riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati le somme di qualunque ammontare e a qualunque titolo dovute all'Associazione rilasciando quietanza liberatoria e con esonero di detti uffici da ogni responsabilità al riguardo.

Presiede di diritto l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dagli Organi sociali.

Il Presidente rimane in carica per la durata massima di tre esercizi ed è rieleggibile; scade insieme ai componenti il Consiglio Direttivo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione dei bilanci relativi all'ultimo esercizio della loro carica.

ART. 12 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di assenza o di impedimento; in caso di dimissioni dello stesso ne assume provvisoriamente la carica per un massimo di tre mesi entro i quali deve convocare l'Assemblea dei Soci per il rinnovo della carica stessa.

ART.13 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario è nominato dal C.D. tra uno dei loro membri.

Predispose in collaborazione con l'Economo lo schema del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del C.D. e del collegio dei Sindaci.

Cura la redazione dei verbali delle sedute del C.D. controfirmandoli, provvede al disbrigo della corrispondenza e collabora per la buona riuscita di tutte le attività dell'Associazione, tiene inoltre aggiornato l'elenco dei Soci.

ART. 14 - ECONOMO

1. L'Economo è nominato dal C.D., anche al di fuori dei membri del C. D. e, in questo caso, partecipa alle riunioni del C. D. senza diritto di voto;

2. Ha la responsabilità della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e provvede alla amministrazione delle entrate e delle spese e del patrimonio sociale in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Si occupa di tutte le pratiche di carattere contabile ed amministrativo e redige in collaborazione con il Segretario i bilanci preventivo e consuntivo che sottopone entrambi al C. D;
3. Prende in consegna i beni mobili dell'Associazione e tiene aggiornato il libro inventari.

ART. 15 - COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci . I Sindaci effettivi eleggono al proprio interno un Presidente dandone comunicazione al Segretario. Il Presidente e i Sindaci possono essere eletti, per la prima volta, in sede costitutiva dell'Associazione.
2. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, partecipa alle riunioni del C.D. senza voto deliberativo, esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall'Associazione, verifica che la contabilità sia tenuta secondo il regolamento amministrativo, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche, accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei beni di proprietà sociale, redige la relazione sul bilancio consuntivo.
3. I Sindaci restano in carica per tre_ esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.
4. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo per qualsiasi motivo, subentra il Sindaco supplente in ordine di età e successivamente i primi dei non eletti nell'ultima elezione , che restano in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.
5. Il Presidente del Collegio Sindacale controfirma il bilanci predisposti dall'Economo.

ART. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea dei Soci. I Probiviri effettivi eleggono al proprio interno un Presidente dandone comunicazione al Segretario.
2. Il Collegio cura l'applicazione delle_ norme disciplinari contenute nel presente statuto ed esamina i ricorsi dei Soci in materia di controversie sorte nell'ambito dell'Associazione.
3. I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi_e possono essere sostituiti con le modalità previste per i membri del C. D.

ART. 17 - ELEZIONI

Le elezioni per il rinnovo alla scadenza del triennio delle cariche del Presidente dell'Associazione, dei membri del C. D. , del Collegio Sindacale e del Collegio

dei Proviviri, devono avvenire entro il termine di approvazione del bilancio, secondo le modalità che verranno stabilite dal C.D. .

ART. 18 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni acquistati o provenienti da donazioni o assegnazioni da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria dei Soci delibererà in merito alla destinazione dell' eventuale patrimonio residuo al netto delle passività verso terzi, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, a tal fine, l'Assemblea straordinaria provvederà a nominare uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i Soci e determinandone i relativi poteri secondo le leggi in vigore.
3. Per deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione di cui al precedente comma, ovvero per decidere circa la proroga dell'ente anche oltre i termini di cui all'art 4 del presente statuto, l'Assemblea straordinaria dei Soci, delibera validamente con le maggioranze richieste dal successivo art 22 per i casi di modifiche statutarie.

ART. 19 - ENTRATE

1. Le entrate dell'Associazione sono così costituite:
 - a) dalle quote annuali;
 - b) da eventuali proventi delle iniziative e dalle gestioni interne dell'Associazione, con esclusione del fondo di riserva;
 - c) dai contributi degli iscritti o di enti pubblici o privati;
 - d) dai proventi di liberalità, lasciti o elargizioni consentiti dalla legge;
 - e) da quant'altro per qualsiasi causa le dovesse derivare da eventuali attività anche commerciali, intraprese sempre per il raggiungimento di fini sociali.
2. Tutte le quote e i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili. In tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale, sia limitatamente ad un solo Socio che collegialmente per tutti i Soci, non è ammessa la restituzione di quanto versato all'Associazione, né tanto meno i Soci uscenti avranno diritto ad una ripartizione del patrimonio dell'Associazione.
3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ

1. La responsabilità della gestione dell'Associazione è assunta collegialmente dal Presidente dell'Associazione e dal C. D. .
2. I bilanci preventivo e consuntivo redatti dall'Economo sono sottoposti alla delibera del C. D., previo esame del Collegio dei Sindaci, entro il 28 febbraio dal termine dell'esercizio sociale.
3. I bilanci devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dal termine dell'esercizio sociale.

4. Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, può essere tenuta entro il termine massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale decisione dovrà essere formalizzata dal C. D. con propria delibera entro il 15 febbraio dal termine dell'esercizio sociale.

ART. 21 - NORME TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
2. A tal riguardo il C. D. apporterà le eventuali modifiche e adeguamenti agli articoli del presente statuto che siano in contrasto con quanto detto sopra, tali modifiche dovranno in ogni caso essere sottoposte successivamente all'approvazione dell' Assemblea dei Soci.
3. Entro tre mesi dalla data di costituzione dell' Associazione , il C.D. eletto deve predisporre il regolamento per le elezioni degli organi statutari, che dovrà essere in seguito ratificato dall'Assemblea dei Soci.
4. Entro il mese di ottobre 2009 il C.D. deve predisporre il regolamento per le elezioni degli organi statutari che dovrà essere in seguito ratificato dall'Assemblea dei Soci.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente statuto è composto da ventuno articoli.
2. Entra in vigore immediatamente dopo l'atto costitutivo dell'Associazione.
3. Per quanto non previsto espressamente nel presente statuto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.